

D.D.G. n. 849 del

127 LUG. 2020

Servizio 5 "Terzo settore, antidiscriminazione, pari opportunità e violenza di genere"

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,  
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

II DIRIGENTE GENERALE

**AVVISO PUBBLICO**

**PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE  
PROMOSSE DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI  
PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE  
GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE – Accordo di  
programma 2018."**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
- VISTA la l.r. n. 22/1986 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;
- VISTA la L. n. 328/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- VISTO l'art. 11 della Legge Regionale 13.01.2015, n. 3 che dispone l'applicazione del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
- VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- VISTO l'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per

attività sanitarie e beni strumentali;

**RICHIAMATI** i commi 3 e 4 dell'articolo 72 e i commi 2 e 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241;

**VISTO** l'atto indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 26 ottobre 2018 recante, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo ed assegna, secondo la tabella di ripartizione ad esso allegata, alla regione Sicilia €. 1.726.360.

**VISTO** l'accordo di programma sottoscritto dalla Regione Siciliana il 19/12/2018 con in quale all'articolo 6 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento di €.1.726.360

**VISTA** la comunicazione prot. 2244 del 01.03.2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali informa che il decreto direttoriale n. 461 del 28.12.2018 di approvazione degli accordi di programma sottoscritti con le Regioni e le province autonome è stato registrato nei modi di legge dalla Corte dei Conti in data 25.01.2019 al n. 114;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n.151 del 24 aprile 2019 con la quale si apprezza il " Piano Operativo regionale Terzo Settore" in conformità alla proposta di cui alla nota dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro prot. 2494/GAB del 02 aprile 2019 che prevede due obiettivi generali: la promozione di una agricoltura sostenibile, con una assegnazione di €. 1.000.000, e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze, con una assegnazione di €. 726.360 – nonché le correlate Aree prioritarie di intervento e le azioni da intraprendere per il concreto raggiungimento degli obiettivi;

**VISTA** la proroga del termine dell'accordo di programma 2018 al 02 novembre 2021 concessa con provvedimento del Ministero del Lavoro n. 4020 del 06/05/2020;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

**VISTO** il D.D.G. n. 1673 del 29.08.2018 di conferimento dell'incarico di dirigente responsabile del Servizio ex 3 ora 5 "Terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere" al dirigente regionale Dott. Tommaso Triolo con decorrenza dal 01.09.2018;

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 260 del 14.06.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali al dott. Greco Rosolino;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 08/GAB del 31.01.2020 di adozione dell'aggiornamento del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020 – 2022";

**VISTA** la legge regionale 12.05.2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022";

**VISTA** la legge regionale 12.05.2020, n.10 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il biennio 2020-2022";

**RITENUTO** pertanto di dovere procedere all'approvazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di

cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore – Accordo di programma 2018.” di cui all'allegato A al presente provvedimento

## DECRETA

### Art. 1

Per quanto nelle premesse riportato, con il presente decreto è approvato l' Avviso **Per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza Regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore – Accordo di programma 2018.”** allegato “A” parte integrante dello stesso

Fanno parte dell'avviso i seguenti allegati:

Modello A – Domanda di contributo

Modello A1 – Dichiarazione di partenariato

Modello A2 – Dichiarazione di collaborazione

Modello B – Dichiarazione sostitutiva D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 46 e 47

Modello C - scheda anagrafica

Modello D – Formulario- Scheda di progetto

Modello E – Piano finanziario

Modello F – Richiesta liquidazione anticipo contributo

Modello G – Comunicazione rendicontazione spese

Modello H – Elenco spese sostenute

Modello I – Relazione intermedia/finale

Allegato 1 – Elenco regionale zone svantaggiate

### Art. 2

Alla suddetta iniziativa si farà fronte con le risorse assegnate con il Decreto direttoriale n. 539 del 29.12.2017 di approvazione dell'accordo di programma tra la Regione Siciliana ed il ministero del Lavoro e le Politiche sociali pari ad €. 1.726.360,00, come meglio descritto in premessa, intestate sul capitolo 183815 del bilancio della Regione Siciliana 2020;

### Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sull'homepage del Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali e sottoforma di comunicato sulla GURS. Lo stesso produrrà i suoi effetti a decorrere dal primo giorno utile dopo la pubblicazione sul sito.

Il Dirigente del Servizio 5°

Tommaso Trillo



Il Dirigente Generale

Greco





 **MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI**

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
Assessorato della Famiglia, delle  
Politiche Sociali e del Lavoro

D.D.G. 869 del 27 LUG. 2020 /Serv. 5° Terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere

**All. A**

## **Avviso pubblico**

**PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE  
PROMOSSE DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI  
PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE  
GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE – Accordo di programma  
2018.”**

## Riferimenti normativi

Legge 6 giugno 2016, n. 106, legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale per la disciplina del servizio civile universale, in particolare:

l'art. 9, comma 1, lettera g) che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) che ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge n. 106/2016, in particolare:

art. 72, comma 1, relativo al fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

art. 73 relativo a disciplina delle ulteriori risorse finanziarie statali specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle **organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale**, rivenienti dall'articolo 12 - comma 2 - della L. 266/1991, dall'art. 1 della L. 438/1998, dall'art. 13 della L. 383/2000.

Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato in data 26 ottobre 2018, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, relativi alla individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili, e alla destinazione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2018, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale, dall'altro **alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale**, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 28.000.000), entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome.

Delibera di Giunta Regione siciliana n. 151 del 24 aprile 2019 “ Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Piano Operativo Regionale del terzo Settore. Apprezzamento”

## Premessa

In data 19.12.2018 è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore - e la Regione Siciliana, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del Terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per un importo di € 1.726.360.

Con Delibera di Giunta n. 151 del 24 aprile 2019 è stato approvato “ Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Piano Operativo Regionale del terzo Settore. Apprezzamento” recante l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste, di cui all'articolo 5 dell'accordo di programma sottoscritto, nonché gli indirizzi applicativi per l'emanazione di apposito Avviso pubblico.

Con provvedimento del Direttore Generale della Divisione III del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prot. n. 4020 del 06/05/2020, viene concessa alla Regione siciliana una proroga della scadenza dell'accordo di programma 2018 al 02/11/2021.

Il presente Avviso, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nel piano operativo approvato con la Delibera di Giunta sopra richiamata, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

## Articolo 1. Contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare

1. Coerentemente a quanto previsto nell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.10.2018 e nel piano operativo approvato con DGR n. 151 del 24.04.2019, le iniziative e i progetti

dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi articoli 1.1, 1.2 e 1.3.

#### **Articolo 1.1. Obiettivi generali**

1. In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento di uno dei due obiettivi generali di seguito indicati:

- a) **Promuovere una agricoltura sostenibile;**
- b) **Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze**

#### **Articolo 1.2. Aree prioritarie di intervento**

1. Le iniziative e i progetti dovranno riguardare un obiettivo generale ed una o più delle aree prioritarie di intervento ad esso collegate indicate nell'allegato dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.10.2018 e di seguito riportate:

- a.1) Inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili alla vita quotidiana;
- a.2) Promozione dell'inclusione sociale e lavorativa dei giovani in particolari condizioni di vulnerabilità;
- a.3) Sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate.
- b.1) promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro);

Per l'obiettivo generale "agricoltura sostenibile" è possibile attivare una o più delle aree prioritarie di intervento.

#### **Articolo 1.3. Linee di attività**

1. Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (1) e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti. Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell'ambito, di una o più, delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate all'Art. 1.2, così da concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali individuati all'Art. 1.1.

(1)

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; i) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

## **Articolo 2. Ambito territoriale e durata delle iniziative e dei progetti**

1. Le iniziative e i progetti di cui al presente avviso dovranno prevedere, pena l'esclusione, lo svolgimento di attività progettuali nell'ambito della Regione Siciliana e la durata delle proposte progettuali non dovrà essere, pena l'esclusione, inferiore a 6 mesi né concludersi oltre la data del 31.08.2021.
2. Per "svolgimento di iniziative e progetti" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non configura una effettiva attivazione di interventi sul territorio, l'esclusiva e mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche, televisive o attraverso un sito internet, progettazione e stampa materiale informativo-divulgativo; la sola organizzazione di convegni, eventi pubblici e/o privati; la mera ed esclusiva attività di formazione sia diretta a soggetti interni che esterni agli enti partecipanti; ogni altra attività genericamente descritta e riconducibile per similitudine a quelle sopra richiamate. Dette attività possono essere ricomprese nei progetti se propedeutici agli interventi effettivamente attivati sul territorio o come mezzo per la divulgazione dei risultati o che siano di complemento o mezzo necessario alla realizzazione delle attività.
3. Alle iniziative e ai progetti a valenza regionale sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità, in base al numero dei comuni coinvolti ed in particolare a quelli ricadenti in aree svantaggiate di cui all'allegato elenco.

## **Articolo 3. Finanziamento concesso**

Coerentemente con gli indirizzi di cui al Piano Operativo regionale approvato con DGR n. 151 del 24.04.2019 la dotazione finanziaria assegnata con l'accordo di programma 2018 sarà ripartita in € 1.000.000 per il finanziamento dei progetti e degli interventi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo a): *Agricoltura sostenibile* ed € 726.300 per l'obiettivo b): *Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze*. Qualora le richieste di finanziamento di progetti su un obiettivo risultassero inferiori alla dotazione finanziaria prevista, la differenza potrà essere utilizzata per il finanziamento di quelli a valere sull'altro obiettivo.

1. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto, pena l'esclusione, non potrà essere inferiore a € 20.000,00 (euroventimila/00) né superare l'importo di € 50.000,00 (eurocinquantamila/00), così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi.
2. La quota di finanziamento regionale, a pena di esclusione, non potrà superare l' 80% del costo totale del progetto approvato sia che esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale sia da organizzazioni di volontariato, anche in partenariato tra loro e in questo caso dovranno essere indicate, nel Piano finanziario (Modello E), le quote di finanziamento erogabili a ciascuno dei partecipanti alla realizzazione del progetto.
3. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20%, sia che trattasi di associazioni di promozione sociale sia di organizzazioni di volontariato (anche in partenariato tra loro), sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati, da indicarsi nel Piano finanziario (Modello E). In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento

la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo. Il cofinanziamento come risultante nel Piano finanziario costituisce un

requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere in quota parte le spese connesse alla realizzazione del progetto.

4. Per le modalità di calcolo delle quote di finanziamento occorre fare riferimento al costo complessivo del progetto.

5. La quota a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi può essere superiore al 20%. In questo modo non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un limite al finanziamento e una percentuale minima di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori. Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento superiore al 20% a carico dei soggetti attuatori, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

6. Nel caso di rimodulazione del progetto presentato, a seguito di parziale riconoscimento delle spese indicate, saranno conservate le stesse percentuali di finanziamento previste.

7. Il legale rappresentante del soggetto proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, dichiarare che la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari né che la stessa sia stata ammessa al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 454 del 27.12.2018.

#### **Articolo 4. Soggetti proponenti**

1. Le iniziative e i progetti devono essere presentati, pena l'esclusione, in forma singola o in partenariato tra loro da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che risultano iscritte, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, rispettivamente nel registro delle organizzazioni di volontariato e nel registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Siciliana.

2. Il requisito dell'iscrizione, pena l'esclusione, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell'avviso e perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto, per l'intero periodo di realizzazione. La cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento. Non costituiscono requisito l'iscrizione ad altra tipologia di registri/albi sia nazionali che regionali.

3. In caso di partenariato l'ente individuato dai componenti, quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione regionale e referente unico del progetto.

4. Alle iniziative e ai progetti presentati in forma di partenariato da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, coerentemente con gli indirizzi di cui alla DGR n. 151 del 24.04.2019, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

#### **Articolo 5. Collaborazioni**

1. La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito e comprovate attraverso l'attestazione di cui al Modello A2.



2. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3.

3. In caso di collaborazione, il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà presentare idonea documentazione (da allegare al Modello D), riferita specificamente al progetto al quale il soggetto pubblico o privato intende collaborare, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso.

La collaborazione con una o più aziende agricole in forma singola o associata è obbligatoria in caso di progetti e interventi di cui all'obiettivo generale a) *Agricoltura sostenibile*. Alle imprese agricole sarà possibile rimborsare le eventuali spese per acquisto di materiale di facile consumo, al netto dell'IVA, effettivamente sostenute, dimostrate con documenti fiscalmente validi, necessarie alla realizzazione delle attività facenti parte del progetto e non rientranti nell'ordinarietà delle pratiche e degli indirizzi produttivi dell'azienda. L'obbligo di collaborazione è assolto qualora l'ente capofila, o uno o più enti partners, siano in possesso titolo/i legali di conduzione di una o più aziende agricole ( possesso, contratto d'affitto, di comodato, di usufrutto, usucapione, assegnazione di beni sequestrati alle criminalità organizzate, ecc) in tal caso va allegato copia del titolo autenticato nei modi legge.

4. Anche in caso di attivazione di collaborazioni con enti pubblici o soggetti privati, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente (in caso di partenariato, al capofila).

### **Articolo 6. Requisiti di partecipazione**

1. I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo Art. 8, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il Modello A, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila e accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il Modello A1 attestante la volontà di partecipare al partenariato. Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite – di cui all'Art. 5 – redatta secondo il Modello A2.

2. La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata, a pena di esclusione, dal Modello B contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto, di cui al precedente Art. 4;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari né è stato ammesso al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 454 del 27.12.2018;
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (di cui all'allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159;
- e) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori ( ove pertinente);
- f) che l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi previsti per i volontari;
- g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;

- h) che l'ente in qualità di proponente/partner non presenta/partecipa ad altre proposte progettuali a valere sul presente Avviso (cfr. successivo comma 4);
- i) i principali interventi realizzati, negli ultimi 5 anni, nell'ambito delle aree prioritarie di intervento di cui alla proposta dell'iniziativa o progetto.

Tutti gli enti partecipanti dovranno altresì produrre copia dello statuto aggiornato, estratto dell'ultimo bilancio consuntivo approvato e l'elenco contenente le generalità complete dei componenti degli organi di amministrazione dell'Ente. In caso di partenariato, il sopra citato Modello B deve essere presentato, pena l'esclusione, da ciascun partner.

3. Per ogni proposta progettuale inoltre dovrà essere presentata la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il Modello C.

4. **Ogni soggetto, in qualità di proponente o capofila o partner, potrà presentare o partecipare ad una sola proposta progettuale.** Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali interessate non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

5. La Regione effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e citate nel presente paragrafo.

#### **Articolo 7. Tipologia di spese non riconosciute e limiti di eleggibilità delle spese**

1. Il Piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, pena l'esclusione, il Modello E. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto non potrà - pena l'esclusione - essere inferiore a euro 20.000,00 o eccedere il limite di euro 50.000,00, secondo quanto indicato al precedente Art. 3.

2. In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello stato e di conseguenza del bilancio della regione, il finanziamento non potrà riguardare spese in conto capitale. Le iniziative e i progetti che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale sono inammissibili (cfr. Art. 9, co. 4, lett. k).

3. Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso, al Codice del Terzo settore ed alle norme che regolano l'acquisizione di beni e servizi tenuto conto delle specificità della natura giuridica degli enti partecipanti all'avviso.

Inoltre: i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto; i costi di affidamento a persone fisiche e/o giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale; i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto; le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto.

4. I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento - al

momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).

5. L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro

limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, commi 3 e 4 del Codice del Terzo settore).

6. In sede di verifica amministrativo-contabile – di cui al successivo Art. 17 – tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

7. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

8. Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi: le spese sostenute prima della data di pubblicazione della graduatoria e successive alla conclusione delle attività progettuali; spese il cui pagamento sia effettuato in contanti; gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento; gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate; gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili o ad altre tipologie di spese in conto capitale; oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.); ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

L'IVA può costituire un costo ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto proponente e beneficiario dei contributi

#### **Articolo 8. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali**

1. Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile all'indirizzo [https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1264&Itemid=271](https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1264&Itemid=271)

Modello A - Domanda di ammissione al finanziamento (allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000);

Modello A1 - Dichiarazione di partecipazione al partenariato (se previsto);

Modello A2 - Dichiarazione di collaborazione (se previsto);

Modello B - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Modello C - Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partners;

Modello D - Scheda di progetto;

Modello E - Piano finanziario.

2. La presentazione delle iniziative o progetti (Modello A – Domanda di partecipazione) dovrà avvenire esclusivamente, a pena di archiviazione, tramite invio con posta certificata all'indirizzo [dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it) entro e non oltre il 30.08.2020 (specificare nell'oggetto oltre gli estremi dell'Avviso anche l'obiettivo generale di riferimento). Tutta la documentazione in formato file PDF, delle dimensioni massime di 4Mb ciascuno, deve pervenire all'indirizzo mail:

[famiglia.violenzadigenere@regione.sicilia.it](mailto:famiglia.violenzadigenere@regione.sicilia.it) entro il 10/09/2020, pena l'esclusione. Nel caso di file PDF di dimensioni maggiori inoltrare più e-mail facendo riferimento alla domanda iniziale.

3. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. L'invio, entro il termine previsto, di una nuova domanda, annulla e sostituisce la precedente.

4. L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione riconducibili al mal funzionamento della casella PEC di invio.

5. Con la presentazione della domanda si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

### **Articolo 9. Verifica della ricevibilità ed ammissibilità**

1. La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta dal personale del Servizio 5
2. Non sono ricevibili le domande: a) pervenute oltre il termine indicato all'Art. 8 del presente Avviso; b) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell'Art. 8.
3. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature è effettuata da una Commissione nominata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali. La medesima Commissione è preposta alla valutazione delle proposte progettuali di cui al successivo art. 10. 4.

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione di cui al successivo Art. 10, le iniziative o progetti:

- a) prive di uno o più requisiti di partecipazione di cui all'Art. 6;
- b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente Art. 4, co. 1 e 2;
- c) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- d) prive di uno o più documenti elencati ai precedenti Artt. 6 e 8 o redatte su una modulistica diversa da quella di cui all'Art. 8;
- e) che prevedano lo svolgimento in un ambito territoriale diverso da quello previsto dall'Art. 2;
- f) che prevedano una durata inferiore a 6 mesi o un termine di conclusione successivo al 31.08.2021, come indicato al precedente Art. 2;
- g) che richiedano un finanziamento regionale inferiore ad euro 20.000,00, o superiore ad euro 50.000,00, o una percentuale di finanziamento regionale superiore al 80% del costo complessivo del progetto e/o non garantiscano una corrispondente quota di cofinanziamento, come previsto nel precedente Art. 3;
- h) che risultino oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari o ammesse al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 454 del 27.12.2018 (art. 3, co. 7);
- i) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'Art. 1.3;
- j) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o capofila o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dall'Art. 6, co.4;
- k) che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale (Art. 7, co. 2).

In fase di istruttoria la Regione Siciliana si riserva la possibilità di richiedere integrazioni/modifiche alla documentazione presentata in applicazione dell' art. 6 della Legge 241/90 "soccorso istruttorio"

### **Articolo 10. Valutazione delle iniziative e dei progetti**

1. La valutazione delle proposte progettuali che avranno superato le verifiche di ricevibilità e di ammissibilità è effettuata dalla Commissione costituita con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali di cui al precedente art. 9, co. 3.
2. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b>  |
|--|--|
| <b>C.1</b> Congruità del costo dell'iniziativa rispetto ai benefici e risultati attesi ( punto 6 formulario) | 0,1 punti per ogni destinatario dell'intervento per un massimo di 15 punti |
| <b>C.2</b> Coerenza e completezza del progetto rispetto agli obiettivi indicati all'art. 2 del               | da 0 a 15 punti  |

|   |   |
|---|---|
| presente avviso   |   |
| <b>C.3 Rilevanza regionale dell'iniziativa o progetto con riferimento al numero di comuni nelle quali verranno realizzate concretamente le attività progettuali</b>   | da 0 a 10 punti così attribuiti:<br>n. 1 comuni 0 punti<br>n. 2 comuni 2 punti<br>da n. 3 a n. 5 comuni 4 punti<br>da n. 6 a n. 8 comuni 6 punti<br>superiore a n. 8 comuni 8 punti   |
| <b>C.3.1 attività progettuali realizzate in comuni ricompresi nelle aree svantaggiate</b>   | n. 1 comuni punti 1<br>> di n. 1 comuni punti 2   |
| <b>C.4 Qualità e rilevanza di partenariati e collaborazioni</b>   | da 0 a 10 punti così attribuiti:<br>n. 0 partenariati e collaborazioni 0 punti<br>n. 1 partenariati e collaborazioni 2 punti<br>n. 2 partenariati e collaborazioni 4 punti<br>da n. 3 a n. 5 partenariati e collaborazioni 6 punti<br>da n. 6 a n. 8 partenariati e collaborazioni 8 punti<br>superiore a n. 8 partenariati e collaborazioni 10 punti |
| <b>C.5 Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto</b>   | < a 3 volontari punti 3<br>da 3 a 5 punti 5<br>da 5 a 10 punti 7<br>> 10 punti 15   |
| <b>C.6 Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento</b> | Da 0 a 15 punti   |
| <b>C.7 Ammontare del cofinanziamento del soggetto o dei partner aggiuntivo rispetto al 20% (1 punto ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 10 punti)</b>   | da 0 a 10 punti   |
| <b>C.8 Riproducibilità e sviluppo delle attività</b>  | da 0 a 10 punti   |
|   |   |

Ai fini dell' idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà raggiungere il punteggio minimo di 60 punti complessivi su un totale di 100.

A conclusione dell' istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stilerà la graduatoria provvisoria delle richieste di finanziamento, che verrà approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

La graduatoria conterrà l' elenco delle suddette richieste di finanziamento in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, l' elenco delle non ricevibili e l' elenco delle non ammissibili con le relative motivazioni.

Le iniziative o i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura prevista nel Piano finanziario di riferimento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio C.7 - "Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners"; in caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il

progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio per il criterio C.4 – “Numero dei soggetti partners del progetto”; in caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio per il criterio C.5.

Alla graduatoria provvisoria i soggetti proponenti, entro i successivi 15 giorni, potranno presentare richieste di riesame e/o osservazioni. Trascorso tale termine, e valutate le eventuali richieste di riesame ed osservazioni, il Dirigente Generale approverà, con proprio decreto, la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva nonché l'elenco dei progetti esclusi saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ed avranno valore di notifica.

### **Articolo 11. Adempimenti e vincoli del beneficiario**

1. Il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione della graduatoria finale (nelle modalità di cui al precedente Articolo) la seguente documentazione:

a) documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto;

b) in caso di iniziativa o progetto presentato da associazione temporanea di scopo (ATS) atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.);

c) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto.

2. La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; la Regione si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

3. La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

### **Articolo 12. Avvio e realizzazione delle attività**

1. L'avvio delle attività dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione della graduatoria definitiva.

2. La realizzazione delle attività finanziate secondo quanto stabilito dal presente Avviso può essere affidata a soggetti esterni, persone fisiche e/o giuridiche, unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica, che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell'iniziativa. L'affidamento a soggetti esterni, persone fisiche e/o giuridiche, delegati di specifiche attività deve essere indicata sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta domanda di finanziamento, compilando la relativa sezione del Modello D e il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale. Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni specifiche attività emerga successivamente, per motivi non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale e non imputabili agli enti attuatori, durante la realizzazione dell'iniziativa o del progetto,

l'affidamento deve essere specificamente e preventivamente autorizzato dalla Regione Siciliana (Servizio 5 “ Terzo settore, antidiscriminazione, pari opportunità e violenza di genere) sulla base di una motivata richiesta a firma del rappresentante legale del proponente (o del capofila in caso di partenariato).

### **Articolo 13. Varianti progettuali**

1. Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato.
2. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui all'Art. 7.
3. Eventuali procedure di adozione di varianti non interrompono i termini di durata previsti dall'Art. 2.
4. Le eventuali variazioni compensative al Piano finanziario tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 10% della singola macrovoce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale di cui all'Art. 17, precisandone le motivazioni.

### **Articolo 14. Pubblicità**

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i proponenti e partners del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Siciliana impiegando a tal fine il logo ufficiale del Ministero e della Regione Siciliana.

### **Articolo 15. Modalità di erogazione del finanziamento**

Il finanziamento sarà erogato al soggetto beneficiario (in caso di partenariato al soggetto capofila) in due distinte tranches: Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila), entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della apposita idonea garanzia fidejussoria, di cui al successivo Art. 16; Una seconda quota, a titolo di saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila) e della documentazione di cui all'Art. 17.

La richiesta di documentazione integrativa, chiarimenti integrazioni, interrompono i termini del procedimento amministrativo sopra previsti come previsto dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.

### **Articolo 16. Fidejussione**

1. I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento concesso per l'iniziativa o per il progetto.
2. La fidejussione, dovrà:
  - a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo;
  - b) essere obbligatoriamente rilasciata da: istituti bancari; intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)); compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it));

- c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
- d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale, desumibile da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

### **Articolo 17. Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati**

1. Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

2. Ai fini del monitoraggio, gli enti beneficiari dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre (per il cui calcolo si prenderà a riferimento l'avvio delle attività progettuali di cui all'Art. 12), una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.

3. Entro 45 giorni dalla conclusione delle attività, sia ai fini della liquidazione del saldo di cui all'Art. 15 sia ai fini della verifica amministrativo-contabile, gli enti beneficiari trasmetteranno:

- a) la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;
- b) il rendiconto finale redatto coerentemente all'impostazione del Piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, come previsto anche nell'Art. 7, co. 6. La documentazione inerente la rendicontazione deve essere approvata con atto dall'organo di amministrazione del soggetto proponente (soggetto capofila in caso di partenariato).

### **Articolo 18. Irregolarità e sanzioni**

1. Oltre la specifica previsione di cui all'Art. 11 del presente Avviso, la Regione potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
- c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto; g) non rispetti le regole di pubblicità di cui all'Art. 14;
- h) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso; nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso.



2. La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

### **Articolo 19. Informazioni generali**

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi è il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali – Servizio 5 “Terzo settore, antidiscriminazione, pari opportunità e violenza di genere della Regione Siciliana, con sede in Via Trinacria, 34/36 PALERMO, VII piano.

2. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del predetto Servizio.

3. Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione ed entro e non oltre il 30.06.2020, esclusivamente al seguente indirizzo: [https://www.famiglia.violenzadigenere@regione.sicilia.it](mailto:https://www.famiglia.violenzadigenere@regione.sicilia.it).

4. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate all'indirizzo internet [https://linediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1264&Itemid=271](https://linediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1264&Itemid=271)

### **Articolo 20. Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

**Allegati:** - Modello A - Modello A1 - Modello A2 - Modello B - Modello C - Modello D - Modello E – Modello F – Modello G - Modello H – Modello I – Allegato 1 Elenco regionale zone svantaggiate.